

ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2024 il mese di maggio il giorno 10 in Urbino (PU), presso la sede sociale in Via Ca' Adelia, 25 – Loc. Torre San Tommaso sono presenti i seguenti signori

LA BARBERA ANNAMARIA nata ad Ancona (AN) il 18/03/1976 residente ad Urbino (PU)
cap 61029 in Via Ca' Adelia, 25 Loc. Torre San Tommaso. Codice fiscale
LBRNMR76C58A271V

MARTI LUCIA nata a Poggiardo (LE) il 26/02/1982 e residente ad Urbino (PU)
cap 61029 in Via Ca' I Frati n. 3. Codice fiscale MRTLCU82B66G751Z

TOMBINI ELISA nata a Genova (GE) il 21/12/1982 e residente a Montecerignone (PU)
cap 60010 in Via Ca' Cannone n. 1 Loc. Pereto. Codice fiscale TMBLSE82T61D969P

TURANO FRANCESCA nata a Cosenza (CS) il 23/03/1975 residente a Canonica d'Adda (BG)
cap. 24040 in Via Fara, 33 codice fiscale TRNFNC75C63D086P

MARINACCI MANUELA nata a Foggia (FG) il 16/11/74 residente a Montegridolfo (RN)
cap 47837 via Botteghino 9 codice fiscale MRNMNL74S56D643Y

NATALE MARIA TERESA nata a Termoli (CB) il 01/05/1975 e residente ad Urbino (PU)
cap 61029 in Via Puccini, 12 Loc. Canavaccio. Codice Fiscale NTLMTR76E41L113K

VILLA GIANNI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 31/10/1968 e residente a
MONTECALVO IN FOGLIA (PU) cap 61020 in Via della Vigna, 4. Codice fiscale
VLLGNN68R31H769T

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

É costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "PSICOEDUCART"

Art. 2

L'associazione di promozione sociale ha sede legale in: Urbino (PU) – Via Ca' Adelia, 25 Loc. Torre San Tommaso

Art. 3

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:

LA BARBERA ANNAMARIA

MARTI LUCIA

TOMBINI ELISA

A presidente viene eletta la Signora LA BARBERA ANNAMARIA, a vicepresidente la Signora MARTI LUCIA e a cassiere la Signora TOMBINI ELISA.

Art. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2024

È parte integrante del presente atto lo STATUTO - definito su n. 20 articoli di seguito specificati.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra LA BARBERA ANNAMARIA

Sig.ra MARTI LUCIA

Sig.ra TOMBINI ELISA

Sig.ra TURANO FRANCESCA

Sig.ra NATALE MARIA TERESA

Sig.ra MARINACCI MANUELA

Sig. VILLA GIANNI



Anna Barbera

Lucia Marti

Elisa Tombini

Francesca Turano

Maria Teresa Natale

Manuela Marinacci

Gianni Villa

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI URBINO

Reg. loc. 28 MAR 2024

N.ro 271 Serie 3

Estremi del versamento:

Data

AB 0587 68690

o presso Ufficio postale

di

per € 200,00

duecento/00

ANTONIO FANNAPACE
Firma in delega del Direttore Provinciale
Comune CASO

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PSICOEDUCART



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PSICOEDUCART", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in via Ca' Adelia, 25 – Località San Tommaso nel Comune di Urbino (PU) e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. Usare l'arte e le sue molteplici forme (teatro, cinematografia, arte creativa e grafica, arte terapia, musicoterapia, danza-movimento-terapia) come mezzo pedagogico-sociale e culturale, sia in ambito educativo che terapeutico-riabilitativo presso istituti, centri socio-educativi, scuole, CAG, CEA, enti pubblici e privati;
3. Realizzare (sia in fase esecutiva sia organizzativa) spettacoli di teatro ed eventi di animazione teatrale, eventi musicali e cineforum; organizzare iniziative, servizi di attività culturali, sociali, ricreativi, ambientali, turistiche e sportive, organizzare e sponsorizzare seminari, dibattiti, conferenze, convegni, workshop, stages e laboratori artistici in genere in ottica gestaltica ponendo l'interesse dell'individuo al centro del suo operato;
4. Ampliare gli orizzonti didattici nell'area della pedagogia teatrale ed in quella della prevenzione e riabilitazione, finalizzati al benessere e all'inclusione sociale dell'individuo, tramite l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione e stages teatrali, istituzione di gruppi di studio, di ricerca, aggiornamenti teorico pratici rivolti a categorie professionali quali: educatori, operatori sociali, studenti, artisti, insegnanti, proponendo borse lavoro e tirocini formativi in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituti, la cui operatività implichi una relazione di aiuto;
5. Sensibilizzare la comunità, attraverso l'organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale e la promozione di convegni, la gestione di mercatini, partecipazione a mercati, feste e sagre e organizzazione di feste medievali.

Stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell'arte attraverso spettacoli teatrali e di ballo. Nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili;

6. Partecipare e promuovere la realizzazione di rassegne, (bandi...) e concorsi teatrali e cinematografici culturalmente qualificati;
7. Sostenere, partecipare, promuovere qualsiasi iniziativa con prerogativa di aiuto e di collaborazione delle attività di servizio civile Nazionale e Internazionale;
8. Promuovere, incentivare e sostenere scambi, collaborazioni e iniziative volte all'interscambio culturale, artistico e sociale con analoghe realtà, pubbliche e private, in territorio locale, provinciale, regionale, Nazionale, Internazionale;
9. Promuovere l'inserimento sociale di cittadini comunitari e non comunitari in attività di tipo ricreativo, artistico e sociale contribuendo così all'integrazione tra le varie realtà;
10. Promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa di promozione delle politiche a favore dei giovani così da incentivare qualsiasi forma associativa e di aggregazione;
11. Porsi come punto di riferimento/ascolto per quanti stiano vivendo un disagio fisico, emotivo e sociale;
12. Organizzare percorsi di consulenza individuali, a gruppi e a sistemi familiari;
13. Valorizzare le tradizioni popolari; promuovere la salvaguardia dei mestieri e delle arti antiche (realizzazione di attività manuali, apprendimento delle tecniche, ecc);
14. Promuovere e realizzare ogni altra associazione direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione;
15. Diffondere uno stile di vita più a contatto con la natura attraverso esperienze quotidiane di educazione all'aria aperta, nei boschi, giardini ed orti.
16. Salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente tramite l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali tramite interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
17. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
18. Per il raggiungimento delle finalità descritte, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:
 - attività educative, didattiche, ricreative, culturali per bambini, adolescenti, adulti, persone con disabilità e individui affetti da disagio psichico, quali ad esempio laboratori creativi, gruppi gioco, progetti educativi, giornate itineranti, teatro, arte terapia, la partecipazione a mercati e mercatini, feste e sagre e organizzazione di feste medievali, spettacoli teatrali e di ballo;
 - animazione e spettacoli;
 - attività di formazione e consulenza nel campo socio-educativo, al fine di dotare gli educatori, adulti e famiglie, delle necessarie competenze per svolgere efficacemente il proprio ruolo educativo;
 - attività di aggregazione, incontro e confronto per le famiglie, dedicate a fasce d'età e bisogni diversi.
 - attività di comunicazione e diffusione delle finalità descritte attraverso l'utilizzo di internet, social network, volantini e riviste;
 - attività di natura commerciale (nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative), in via meramente marginale e senza scopo di lucro, in ambito di

iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'associazione, raccolte pubbliche occasionali di fondi, iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (mercatinì, pesche ecc..), cessione e/o vendita di beni prodotti dai volontari, o acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, compreso il versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o affissa nella bacheca dell'associazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per innumerevoli mandati. Se l'organo di amministrazione è composto da un numero pari di membri, il voto del Presidente, in caso di parità, varrà doppio.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi visionandoli presso la sede sociale.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Schiavone', written in a cursive style.